



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 295 DEL 17 GIU. 2015

OGGETTO: Dipendente comunale Signor _____ - Sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 12/2/2014 irrevocabile il 23/4/2015. Pena accessoria inflitta: interdizione perpetua dei pubblici uffici. Destituzione dal servizio e licenziamento senza preavviso.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di giugno in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	-- Sindaco	X	
CALCARA Paolo	- Assessore		X
STUPPIA Salvatore	-- Assessore	X	
SEIDITA Salvatore	-- Assessore		X
RIZZO Giuseppe	-- Assessore	X	
MATTOZZI Matilde	- Assessore	X	
INZIRILLO Filippo	- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTA la nota - agli atti d'Ufficio - della Corte d'Appello Penale di Palermo del 9/6/2015 acquisita al prot. gen. n. 22583 del 12/6/2015 e al prot. AA.GG. n. 108 del 15/6/2015 e preso atto che al sig. con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 12/02/2014 divenuta irrevocabile il 23/04/2015, è stata inflitta anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

VISTO il vigente codice disciplinare di cui all'art. 3 del CCNL 11/04/2008 - comparto Regioni ed Autonomie Locali - che al comma 8 lett d) prevede l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in caso di "condanna passata in giudicato quando dallo stesso consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 14/01/2010 e ss. mm. e ii., con la quale si prendeva atto del sopra citato codice disciplinare integrato con le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni di cui al capo V del Titolo IV del D. Lgs. N. 150/2009;

ATTESO che per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8 lett. d) dell'art. 3 del CCNL 11/04/2008 non è previsto un correlato procedimento disciplinare trattandosi di un effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria che scaturisce dalla condanna penale non suscettibile di autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

ATTESO, altresì, che il suddetto indirizzo trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 286/1999 ed in altre sentenze (v. Cassazione Civile - sez. Lavoro - sentenza n. 3698 del 17/02/2010; Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6437/2010; sentenza n. 16153 del 09/07/2009) che hanno chiaramente affermato il principio secondo cui l'Amministrazione, in presenza di una sentenza penale con pena accessoria interdittiva perpetua dai pubblici uffici, non può far altro che disporre la destituzione del servizio con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, venendo in rilievo bensì un atto vincolato dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente;

VISTO l'art. 28 del Codice Penale;

VISTO l'art. 85 del DPR 10 gennaio 1957, n. 1;

RITENUTO, pertanto, di dover destituire e licenziare senza preavviso, con effetto dalla notifica del presente atto, il dipendente sig. in esecuzione del giudicato di condanna penale con comminazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello del 12/02/2014 irrevocabile il 23/04/2015;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 del D.L.174/2012;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Prendere atto della condanna penale, con pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta al dipendente comunale sig. con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 12/02/2014, irrevocabile il 23/04/2015, in riforma della sentenza emessa dal C.I.P. Tribunale di Marsala in data 13/11/2012;
- 2) Destituire e licenziare senza preavviso, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, il sig. dando atto che il presente licenziamento si configura quale effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che scaturisce dalla condanna penale passata in giudicato non suscettibile di autonoma valutazione da parte di questa Amministrazione, per cui non è richiesto il previo svolgimento di alcun procedimento disciplinare.

- 3) Notificare copia del presente provvedimento al sig. , al Dirigente Settore Servizi al Cittadino, all'Ufficio del Personale, all'Ufficio Contabilità del Personale e all'Ufficio Pensioni.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.